

14) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 200,00 e alle spese relative ai valori bollati per euro 114,00 tramite versamento virtuale mediante F24, regolarmente quietanzato.**

IL CONCESSIONARIO
D.F.D. DUTY FREE DISTRIBUTION S.R.L.
Francesca Matrunola
Firmato digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo PEC: dfdsrl@legalmail.it
Ancona, 29/06/2021

IL CONCESSIONARIO
D.F.D. DUTY FREE DISTRIBUTION S.R.L.
Francesca Matrunola
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il <u>06/07/2021</u> al n° <u>1179/6</u> serie <u>1</u> con l'esazione di euro <u>314,00</u> L'Ufficiale Rogante (Avv. Matteo Paroli)
--

N. -00-13 del Registro
Concessioni - Anno 2021

N. 1818 del Repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista l'istanza presentata dalla Sig.ra Francesca Matrunola (C.F. MTRFNC63H65H501Q), in qualità di legale rappresentante della società D.F.D. Duty Free Distribution s.r.l. C.F./P.IVA 03355990544 corrente in Fiuminata (MC), via Pineta n. 25, assunta al prot. n. ARR-010591 in data 23/09/2020 e successive integrazioni, da ultimo acquisita al prot. n. ARR8445 in data 24/06/2021;
Vista la pubblicazione della domanda in data 30/11/2020, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-000262 del 12/01/2021;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-000455 in data 14/01/2021;
Vista la nota prot. n.35823 del 16/12/2020 della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-014710 del 16/12/2020;
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. PAR-008491 del 21/12/2020;
Vista la deliberazione n. 4 in data 30.03.2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88 D.lgs. n.159/2011 in data 26/03/2021 PR_MCUTG_ingresso_0017178_20210325 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;
Vista la nota della Società acquisita al prot. n. ARR-014085 in data 02/12/2020, con cui l'istante ha dichiarato e confermato che l'area individuata in planimetria è finalizzata all'avviamento di attività commerciale del tipo duty free shop, attraverso semplici allestimenti del locale con scaffali/vetrine/bancone e installazione di pompa di calore per climatizzazione del locale in sostituzione della precedente e in ogni caso al fine di realizzare un punto vendita al solo scopo di svolgere attività di commercio al dettaglio per i passeggeri in attesa di procedere all'imbarco.
Vista la comunicazione dell'Ente recante prot. PAR-008123 del 04/12/2020, con cui gli Uffici hanno definitivamente preso atto dei contenuti e dei chiarimenti resi dalla società in relazione alle attività da allestire e svolgere nell'area oggetto di concessione, avviando, il procedimento amministrativo per il rilascio della presente licenza;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 2.166,76 assunta al prot ARR_008179 del 18/06/2021, di cui all'atto di accertamento n. 00-3/21 del 02.04.2021 (1-2 aut e quietanza);
Vista la polizza fidejussoria per cauzione n. 1779198 dell'importo di € 7.000,00 emessa in data 04/06/2021 dalla società Elba Assicurazioni S.p.a. -Agenzia di Genova, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;
Vista la polizza assicurativa n. 5746.00.13.13583577 emessa in data 09/06/2021 dalla società SACE BT S.p.a. - Agenzia di Milano e relativa quietanza di pagamento dell'anno corrente, per un importo assicurato R.C.T.- R.C.O. di €2.500.000 unico, compresa la partita ricorso terzi per l'importo di €500.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio e riconnessa dichiarazione di vincolo a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

Alla società D.F.D. Duty Free Distribution s.r.l.

codice fiscale 03355990544

di occupare un'area demaniale marittima situata nel Comune di Ancona e precisamente in ambito portuale, della superficie complessiva di mq. 46,50, su cui insiste locale ad uso commerciale, individuato al Foglio di mappa 7 part. 1437, ubicato nell'ex Stazione marittima del Porto di Ancona, allo scopo di esercitare attività commerciale del tipo "duty free shop", mediante arredi e strutture amovibili (scaffali, vetrine, bancone) e efficientamento del sistema di climatizzazione esistente con installazione di nuova pompa di calore, per la durata di 36 mesi, il tutto come da planimetrie allegata e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2021 = € 2.166,76

Canone annuo 3.228,03 (da rivalutare negli anni successivi in base agli indici ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di anni tre dal 29/06/2021 al 28/06/2024.

Alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati e/o installazioni eseguite, ivi incluso ogni eventuale bene mobile ivi allocato, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione di eventuali manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione. In caso di beni mobili, anche registrati, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 13/02/2001 n. 189.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;

- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 6) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 7) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo del concessionario;
- 8) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 9) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento. Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica, di ordine pubblico.
- 10) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 11) Il concessionario si impegna al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - Il concessionario si obbliga a trasmettere all'Agenzia delle Dogane di Ancona, ai fini del rilascio del prescritto nulla osta doganale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 374/1990, specifica comunicazione completa di elaborato tecnico grafico dell'area assentita, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente licenza, con obbligo di trasmettere all'Amministrazione Portuale, tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni dall'avvenuta ricezione, l'eventuale riscontro fornito dall'Agenzia delle Dogane.
 - è a carico del concessionario l'accertamento - per il tramite di soggetti idoneamente qualificati - a della conformità ex lege degli esistenti impianti tecnologici nonché all'adeguamento degli stessi in relazione alle proprie esigenze funzionali.
 - Lo svolgimento delle attività dedotte nella presente concessione deve avvenire nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia di edilizia e di urbanistica, nonché alle norme in materia di prevenzione incendi, sicurezza fisica e salute dei lavoratori, superamento delle barriere architettoniche, igiene e sanità pubblica.
 - Per quanto concerne il rispetto dei requisiti normativi in materia di salute dei lavoratori, andrà preventivamente individuata la disponibilità di servizi igienici, di cui il locale in questione è ad oggi sprovvisto.
 - Il concessionario provvederà ad ogni incombenza volta al conseguimento di qualunque autorizzazione o assenso comunque denominato che, anche da parte di altri soggetti istituzionali, fosse nella fattispecie dovuto.
- 12) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02.10.2020, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento, come comunicato dal Ministero Vigilante con Circolare n. 6 del 11.12.2020. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio
- 13) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.